



Deliberazione del Commissario Straordinario del 28-04-2016 n. 18

Oggetto: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): variazione art. 4 del Regolamento Comunale e approvazione delle aliquote 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui servizi indivisibili;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

TENUTO CONTO dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 *“...15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e*

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997...";

TENUTO CONTO inoltre dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 vigente "*...13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...";*

VERIFICATO che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 e ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2014 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili;

VISTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 147 del 27/12/2013 più volte citata stabilisce che: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,(omissis).... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è stato disposto il blocco degli aumenti dei tributi comunali;

VERIFICATO che l'art. 1 al comma 28, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto l'obbligo di approvare con espressa deliberazione del Consiglio Comunale il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nella misura applicata per l'anno 2015;

VERIFICATO altresì che, sempre con la Legge di Stabilità 2016 sono state apportate alcune variazioni alla normativa IMU, che necessitano di essere recepite nel regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

CON i poteri spettanti al Consiglio comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, come da allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di confermare che il tributo sarà destinato a copertura di una parte dei costi indivisibili così come individuati nell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'Applicazione della TASI;

- 3) Di confermare tutte le aliquote vigenti nell'anno 2015, come riportate nella sotto indicata tabella, ad eccezione di quelle relative alle abitazioni principali non di lusso e all'assimilazione ad abitazione principale dei comodati gratuiti di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Comunale per l'IMU (comma abrogato):

Aliquote T.A.S.I.		2016	
		TASI	Detrazione
1)	ABITAZIONE PRINCIPALE così come definite a fini IMU per le sole abitazioni di lusso, ossia accatastate in cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	1,00‰	nessuna
2)	ALiquota Ordinaria (tutte le fattispecie non rientranti nei casi particolari)	1,00‰	-
3)	FABBRICATI (di qualunque categoria) SFITTI da oltre 2 anni	0,80‰	-
4)	FABBRICATI accatastati in cat. D5	0,80‰	-
5)	BENI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita qualunque sia la categoria di accatastamento, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50‰	-
6)	FABBRICATI produttivi accatastati nella categoria D (con esclusione degli immobili accatastati in categoria D5) o nelle categorie C1 (Negozzi e botteghe), C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro) utilizzati dalle imprese (ad esclusione di quelli sfitti da oltre 2 anni)	0,00‰	-
7)	ABITAZIONI e relative pertinenze LOCATE con contratto registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 per le quali sia stata accettata dal Servizio Entrate l'aliquota agevolata a fini IMU	0,00‰	-
8)	TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI (accatastate in una delle categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9) che non rientrano nei casi precedenti comprese quelle locatate e/o date in comodato gratuito (ad eccezione di quelle sfitte da oltre due anni)	0,00‰	-

- 4) Di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Finanze con inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività;

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 28-04-2016 n. 18.

Oggetto: “Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): variazione art. 4 del Regolamento Comunale e approvazione delle aliquote 2016.”

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Sesto Fiorentino, 09-03-2016

f.to CINZIA CAO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile

Sesto Fiorentino, 08-04-2016

f.to LUCA LAZZARINI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/

Responsabile del Servizio Ragioneria

Sesto Fiorentino, 08-04-2016

f.to LUCA LAZZARINI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to LUCA LAZZARINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.